



PROVINCIA DI SALERNO

STATUTO

Approvato con atto di C.P. n. 95 del 28 luglio 2000 ed integrato da atto di C.P. n. 88 del 21 dicembre 2006.

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

1. La Comunità Salernitana, ordinata in Provincia, si riconosce quale espressione di una storica unione tra i cittadini del Cilento, del Vallo di Diano, degli Alburni, della Valle del Calore, dell'Alto e Medio Sele e del Picentino, della Valle dell'Irno, dell'Agro Nocerino Sarnese, della Costiera Amalfitana e dell'area urbana della città di Salerno.
2. La Provincia di Salerno, Ente intermedio tra Comuni e Regione, autonomo nell'ambito dei principi della Costituzione e dell'Ordinamento della Repubblica Italiana, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
3. La Provincia di Salerno conforma la propria attività ai principi di libertà, eguaglianza e solidarietà.

ART. 2

1. La Provincia di Salerno riconosce nelle tradizioni di tolleranza e di accoglienza della comunità un valore da riaffermare ed estendere.
2. Informa la propria attività agli obiettivi della piena integrazione delle culture diverse per favorire lo sviluppo di una società in cui convivano individui di diversa provenienza etnica, religiosa e culturale.
3. Favorisce il pieno sviluppo della persona attraverso la valorizzazione del pensiero, della religione e degli ideali di ciascuno.
4. Opera per garantire le condizioni necessarie a rendere effettivi il diritto al lavoro, la serenità personale e familiare dell'individuo, il superamento delle disuguaglianze e il conseguimento delle pari opportunità tra uomo e donna.
5. Riconosce il valore primario e fondamentale della famiglia nella società.
6. Custodisce con orgoglio la memoria e il patrimonio della Scuola Medica Salernitana e riconosce nella cultura, nella formazione e nell'istruzione, il fondamento di ogni positivo sviluppo umano e comunitario.

ART. 3

1. La Provincia di Salerno riconosce nella capacità di lavoro la più alta fonte di ricchezza del territorio e informa la propria azione a sostenere ogni attività e ogni funzione che concorrano al progresso materiale e spirituale della società.
2. Riconosce nella sport la prima espressione dell'associazionismo e della crescita culturale dei cittadini.
3. Sostiene la funzione sociale dell'iniziativa pubblica e privata, anche attraverso forme di cooperazione e di associazionismo.
4. Assume la difesa della natura, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico quali obiettivi primari della propria attività amministrativa.
5. Considera il turismo vocazione fondamentale del territorio salernitano e riconosce in esso una significativa occasione di sviluppo economico, di crescita civile e di arricchimento culturale.
6. Individua nell'agricoltura alta vocazione primaria del territorio.
7. Favorisce le attività commerciali e terziarie, cui riconnette significative prospettive di sviluppo dell'economia salernitana.
8. Valorizza l'artigianato, sostiene l'industria e promuove l'informatica e l'alta tecnologia, e riconosce in essi obiettivi di crescita economica da realizzare attraverso un equilibrato sviluppo, compatibile con l'ambiente e il territorio.

ART. 4
DIRITTI DEL CITTADINO

1. La Provincia di Salerno concorre ad assicurare a tutti i cittadini eguali opportunità formative, educative, sociali, culturali e di accesso al lavoro; opera per rimuovere ogni forma di discriminazione e di emarginazione e per garantire a ciascun membro della comunità il pieno esercizio dei propri diritti.
2. La Provincia di Salerno favorisce le forme della partecipazione popolare alla formazione degli atti di programmazione, garantisce l'accesso ai cittadini all'informazione e ai procedimenti amministrativi, persegue l'obiettivo della piena integrazione europea.

ART. 5
PARI OPPORTUNITA'

1. La Provincia di Salerno, nell'intento di assicurare la pari dignità sociale dei cittadini, istituisce la Commissione provinciale per le pari opportunità.
2. La Commissione ha il compito di promuovere l'uguaglianza fra i sessi e di rimuovere ogni discriminazione nei confronti delle donne ed ogni ostacolo di fatto limitativo della parità.
3. Un apposito regolamento disciplina le forme di costituzione della Commissione e ne specifica gli obiettivi da perseguire.

ART. 6
FUNZIONI

1. La Provincia di Salerno svolge le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunale o l'intero territorio provinciale nei settori organizzati elencati all'articolo 14 legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La Provincia promuove, coordina e indirizza l'attività di tutti gli enti pubblici operanti sul territorio al fine di un corretto e razionale uso delle risorse e ne orienta gli interventi in direzione di un ordinato processo di sviluppo delle comunità locali.
4. La Provincia svolge le attività di programmazione di cui all'articolo 15 legge 142 del 1990 e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della regione.

ART. 7
SUSSIDIARIETA'

1. La Provincia svolge sia le funzioni proprie che quelle conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

**TITOLO PRIMO
DELLA PROVINCIA DI SALERNO**

**CAPO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART.8
TERRITORIO**

1.

La Provincia di Salerno è costituita dalle popolazioni e dai territori dei seguenti 158

Comuni:

2. Acerno, Acropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Amalfi, Angri, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Strani, Auletta, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Bracigliano, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Galvanico, Camerata, Campagna, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casalbuono, Cataletto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castelvita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo, Castel San Giorgio, Castiglione del Genovesi, Cava de` Tirreni, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cetara, Cicerale, Colliano, Conda dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corsara, Corleto Manforte, Cuccaro Vetere, Eboli, Felitto, Fisciano, Furore, Butani, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Maiori, Mercato San Severino, Minori, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Monteforte Cilento, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Pagani, Palomonte, Pellezzano, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Pontecagnano Faiano, Positano, Postiglione, Paiano, Frignano Cilento, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Roccapiemonte, Rofrano, Romagnano al Monte, Rossigno, Rutino, Sacco Sala Consilina, Salento, Salerno, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, San Marzano sul Sarno, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arzenio, Sant'Egidio del Monte Albino, Santomena, San Valentino Torio, Sanza, Sapri, Sarno, Sassano, Scafati, Scala, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Siano, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, reggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Tramonti, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati, Vietri sul Mare.

3. La Provincia di Salerno ha per capoluogo la città di Salerno.

**ART. 9
STEMMA E GONFALONE**

1. La Provincia di Salerno, quale segno distintivo, ha un proprio stemma e un proprio gonfalone.

2. Lo stemma è costituito da: Troncato d'argento e di nero; nel mezzo una bussola da navigazione attraversante caricata all'intorno delle lettere M.T.G.L.S.O.L.P. Di sopra due semivoli di nero attaccati in fascia alla bussola, nel cantone destro del capo una stella d'oro fulgente di raggi; sotto due semivoli di argento attaccati in fascia alla bussola. La corona che sovrasta è formata da un cerchio d'oro geminato con le cordonature lisce ai margini, con due rami uno di alloro e uno di quercia (naturale) uscenti dalla corona decussati e ricadenti all'infuori.

3. La Provincia con lo stemma assunto intende affermare che la bussola dell'amalfitano Flavio Gioia, insuperato strumento per l'orientamento dei ognuno, è l'espressione dell'antico ingegno salernitano, che dal mare della gloriosa Repubblica di Amalfi si collegò a civiltà lontane, ad esse portano la

saggezza di un antico diritto, di leggi e consuetudini di grande valore, ancora oggi valido esempio di comprensione tra uomini e popoli diversi, di superamento delle divisioni nazionali, razziali ed ideologiche, di salvaguardia delle minoranze etniche linguistiche.

4. Il gonfalone riproduce in campo azzurro lo stemma sormontato dalla scritta semicircolare “Provincia di Salerno” e si completa con il nastro tricolore (verde, bianco e rosso) annodato al di sotto del puntale.

ART. 10

SEDE

1. La Provincia di Salerno ha sede legale nella città di Salerno, in Palazzo Sant’Agostino, dove si riuniscono di norma gli organi dell’Ente,

2. Il Consiglio Provinciale, in occasioni particolari, può riunirsi fuori dalla sede istituzionale, nell’ambito del territorio provinciale.

ART. 11

CIRCONDARI

1. La Provincia, in relazione all’ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può suddividere il proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.

2. I Circondari comprendono il territorio di più comuni caratterizzati da omogeneità geografica, economico-sociale e storico-culturale. Il Consiglio provinciale delibera l’individuazione e l’organizzazione dei Circondari, sentiti i Consigli Comunali interessati.

3. Il Consiglio provinciale, nel rispetto della disciplina regionale in materia di circondario, può istituire, con apposito regolamento, l’Assemblea dei Sindaci del Circondario con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, Il regolamento può prevedere la nomina di un Presidente del Circondario, indicato a maggioranza assoluta dell’Assemblea dei Sindaci, scelto fra i componenti del Consiglio comunale di uno dei Comuni appartenenti al Circondario.

4. Il Presidente del Circondario ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al Presidente si applicano le disposizioni relative allo status del Presidente del Consiglio di Comune con popolazione pari a quella ricompresa nel Circondario.

CAPO SECONDO ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 12 PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. La Provincia di Salerno riconosce ai cittadini il diritto di partecipare ai processi decisionali che riguardano bisogni o istanze della Comunità.
2. La Provincia, a tali fini, valorizza le libere forme associative e promuove la costituzione di organismi di partecipazione popolare.
3. I rapporti tra provincia, libere forme associative e organismi di partecipazione sono disciplinati dal regolamento.

ART. 13 CONSULTAZIONI

1. La Provincia, per la migliore tutela degli interessi pubblici, organizza forme di consultazione popolare.
2. Le consultazioni possono riguardare atti generali o specifici e si espletano attraverso l'acquisizione del parere di organizzazione, associazioni, organismi di partecipazione, comitati, assemblee.
3. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza provinciale e non possono aver luogo in coincidenza con elezioni provinciali, comunali o circoscrizionali.
4. Gli elementi acquisiti in sede di consultazione non vincolano l'Amministrazione. 5. Il regolamento determina le modalità di svolgimento delle consultazioni.

ART. 14 ISTANZE – PETIZIONI – PROPOSTE

1. Chiunque abbia un rapporto qualificato con il territorio provinciale o intenda far valere una posizione soggettiva giuridicamente protetta può presentare istanze, petizioni e proposte.
2. Il Presidente della Provincia esamina l'atto iniziativa e acquisisce al procedimento gli elementi necessari per la valutazione degli interessi coinvolti. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di iniziativa comunica per iscritto a chi vi abbia interesse per le determinazioni adottate.

ART. 15 REFERENDUM

1. La Provincia di Salerno può indire referendum consultivi, propositivi e abrogativi.
2. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza provinciale e non possono aver luogo in coincidenza con elezioni provinciali, comunali o circoscrizionali.
3. La valutazione sull'ammissibilità dei quesiti che si intende sottoporre a referendum spetta al Consiglio provinciale che può anche proporre ai promotori, ove lo ritenga necessario, una più chiara e completa formulazione dei quesiti medesimi.
4. I referendum di cui al presente articolo sono indetti dal Presidente della Provincia.
5. Partecipano ai referendum tutti i cittadini in possesso del diritto di elettorato attivo.

6. Non è ammesso referendum abrogativo per atti e provvedimenti espressione di autonomia statutaria, normativa, impositiva e finanziaria. Sono altresì sottratti al referendum abrogativo gli atti e i provvedimenti a contenuto legislativamente vincolato.

7. Il regolamento determina le modalità di attuazione delle consultazioni referendarie.

ART. 16

ACCESSO E INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge.

2. Il Presidente della Provincia, con dichiarazione motivata conformemente a quanto previsto dal regolamento, può vietare temporaneamente l'esibizione di atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copia. Individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti.

4. Il regolamento detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e della procedura e sull'ordine di esame delle domane, dei progetti e dei provvedimenti che comunque li riguardino. Assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, all'informazione di cui è in possesso l'Amministrazione.

5. La Provincia, per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi. Il regolamento determina le modalità di accesso.

ART. 17

ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

1. Chiunque interviene nei procedimenti amministrativi ha diritto di prendere visione degli atti e di estrarne copia.

2. L'accesso riguarda tutti i documenti del procedimento, qualunque sia la fase in cui versi, compresi gli atti interni quali ordini di servizi, circolari, pareri, note, accordi, non esclusi gli atti provenienti da privati utilizzati per l'adozione di provvedimenti.

3. Il diritto di accesso non può essere esercitato nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

ART. 18

AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio, nelle forme di legge, le azioni e i ricorsi che spettano alla Provincia.

CAPO TERZO
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

ART. 19
DIFENSORE CIVICO

1. Il Consiglio provinciale può deliberare, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, l'istituzione dell'Ufficio del Difensore civico.
2. L'Ufficio del Difensore civico è chiamato a svolgere un ruolo di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione provinciale e a segnalare, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il Consiglio provinciale può eleggere, a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, il difensore civico.
4. Il Difensore civico può essere eletto tra i cittadini della Provincia che offrano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, competenza giuridica e amministrativa.
5. Il Difensore civico resta in carica fino allo scioglimento del consiglio provinciale che lo ha eletto e può essere confermato una sola volta.
6. Per lo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio del Difensore civico l'Amministrazione garantisce collaborazione, personale e mezzi adeguati.
7. Il regolamento determina l'indennità di funzione da corrispondere al Difensore civico.
8. Il regolamento stabilisce il procedimento di selezione e di nomina del Difensore civico, nonché i casi di inagibilità, incompatibilità, decadenza e revoca. Il regolamento disciplina le prerogative, le forme e le modalità di espressione del Difensore civico, nonché i suoi rapporti con il Consiglio provinciale.

TITOLO SECONDO DEI SERVIZI

CAPO PRIMO SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

ART. 20 SERVIZI PUBBLICI

1. la Provincia di Salerno provvede nelle forme previste dalla legge alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.

ART. 21 AZIENDE SPECIALI

2. La Provincia di Salerno, per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire, nelle forme di legge, una o più aziende speciali.

3. L'azienda speciale, ente strumentale della Provincia, è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio provinciale. Informa la propria attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali, nell'ambito della legge, sono disciplinati dal rispettivo statuto e dai relativi regolamenti. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

ART. 22 ISTITUZIONI

1. La Provincia di Salerno, per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale, può costituire, nelle forme di legge una o più istituzioni.

2. L'istituzione è organismo strumentale della Provincia dotato di autonomia gestionale.

3. L'istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da appositi regolamenti deliberati dal Consiglio provinciale.

ART. 23 NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il consiglio di amministrazione delle istituzioni, composto da cinque membri, è nominato dal Consiglio provinciale con voto limitato a due componenti.

2. Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente nel proprio seno.

3. Il direttore è nominato dal Presidente della Provincia e può essere scelto anche tra i dirigenti provinciali.

4. Il regolamento disciplina le attribuzioni degli organi dell'istituzione.
5. I componenti e il consiglio di amministrazione possono essere revocati dal consiglio provinciale. Il Presidente della Provincia ha potere di revoca del Direttore.

ART. 24
SOCIETA' DI CAPITALI

1. La Provincia di Salerno, qualora in relazione alla natura o nell'ambito territoriale del servizio sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, può costituire, nelle forme di legge, società per azioni o a responsabilità limitata.
2. La Provincia per l'individuazione degli azionisti privati osserverà le procedure concorsuali dell'evidenza pubblica.
3. La Provincia può partecipare con quote o azioni a società di capitali costituite per la produzione di beni o la erogazione di servizi destinati a soddisfare bisogni della collettività.

**TITOLO TERZO
DELL'ORDINAMENTO DELLA PROVINCIA**

**CAPO PRIMO
ORGANI ISTITUZIONALI**

**ART. 25
ORGANI ISTITUZIONALI**

1. Sono organi della Provincia il Presidente della Provincia, il Consiglio provinciale, la Giunta.

**CAPO SECONDO
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**ART. 26
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

2. Il Presidente della provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le modalità stabilite dalle legge ed è membro del Consiglio provinciale.
3. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra cui Vicepreside, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
4. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva all'adozione del relativo provvedimento.

**ART. 27
COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia.
2. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.
3. Il Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabili dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni. Assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Ente.
4. Il Presidente, con provvedimento motivato, attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali secondo le modalità stabilite dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavori e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**ART. 28
GIURAMENTO E DISTINTIVO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

1. Il Presidente della Provincia presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.
2. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

ART. 29

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta provinciale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Presidente della provincia e la Giunta provinciale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

ART. 30

DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

1. Le dimissioni presentate dal Presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

ART. 31

PROGRAMMA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

1. Il Presidente della Provincia, sentita la giunta, presenta al Consiglio provinciale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla convalida dei Consiglieri eletti, le linee programmatiche relative alle azioni amministrative e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il documento contenente le linee programmatiche, indica gli obiettivi da raggiungere in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
3. Con la presentazione del primo bilancio di previsione il Presidente della provincia rivede i documenti contenente le linee programmatiche e precisa il quadro dei mezzi finanziari che propone di destinare sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, ed evidenzia, per queste ultime, la capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.
4. Il documento viene aggiornato annualmente e viene dal Presidente della Provincia presentato al Consiglio contestualmente al bilancio annuale di previsione.
5. Con la medesima cadenza annuale il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi ed agli obiettivi programmati, anche ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 67.

CAPO TERZO

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 32

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. L'elezione del Consiglio Provinciale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio, organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo, adotta gli atti fondamentali indicati dalla legge.
3. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo anche mediante risoluzioni ed ordini del giorno cui l'attività degli organi e degli apparati amministrativi dell'Ente deve uniformarsi.

4. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale a organizzativa. Il regolamento fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie nonché strutture apposite per il suo funzionamento.

5. Il Consiglio, con il regolamento di cui al comma 4, disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti.

ART. 33

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

1. I Consiglieri acquistano le prerogative della carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. La qualità del Consigliere provinciale si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità previste dalla legge.

ART. 34

CONVALIDA DEGLI ELETTI

1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti e dichiara ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alle sostituzioni.

2. La prima seduta del Consiglio provinciale è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia finì all'elezione del Presidente dell'Assemblea

ART. 35

DECADENZA DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

1. I Consiglieri provinciali hanno il dovere giuridico e morale di partecipare alle sedute del Consiglio e ai lavori delle commissioni.

2. Il Consigliere provinciale che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta del Presidente del Consiglio stesso, previa contestazione dei motivi dell'interessato.

4. Il Consigliere ha il diritto di far valere eventuali cause giustificative entro dieci giorni dalla contestazione.

5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Consiglio, vagliati e discussi i motivi di giustificazione forniti dall'interessato, delibera definitivamente.

6. Alla seduta nella quale si delibera sulla proposta di decadenza il Consigliere interessato ha diritto di intervenire e di prendere parte alla discussione ed alla votazione.

7. La deliberazione di decadenza deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria generale e notificata, entro cinque giorni successivi, al Consigliere dichiarato decaduto.

ART. 36

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Consiglio provinciale immediatamente dopo la convalida degli eletti procede alla elezione del proprio Presidente.

2. L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora nella terza votazione nessuno abbia

riportato detta maggioranza, il Consiglio procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio maggiori suffragi e viene proclamato eletto quello che consegue il maggior numero di voti.

3. A parità di voti entra in ballottaggio o eletto il più anziano d'età.

ART. 37

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio provinciale e regola i lavori delle commissioni consiliari, facendo osservare il presente Statuto e il regolamento.
2. Il Presidente convoca il Consiglio provinciale, dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, mantiene l'ordine, pone le questioni, giudica della ricevibilità dei testi, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato, assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dei lavori consiliari.
3. Il Vicepresidente del Consiglio sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di assenza o impedimento;
4. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di elezione del Vicepresidente;
5. nel caso di assenza anche del Vicepresidente le funzioni vicarie sono esercitate dal Consigliere anziano. E' Consigliere anziano il Consigliere provinciale più anziano di età.

ART. 38

ADUNANZE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il funzionamento del Consiglio provinciale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e del presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio provinciale non può deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati; nella seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora vi sia la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. Nel numero fissato per la validità delle adunanze non si computa il Presidente della Provincia.
3. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero.

ART. 39

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Consiglio provinciale articola la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono posti in discussione il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. Tutte le altre sono sessioni straordinarie.

ART. 40

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Presidente del Consiglio provinciale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

2. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. Agli effetti del presente articolo i Consiglieri provinciali eleggono domicilio in Salerno, presso i Gruppi consiliari di appartenenza.

3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato almeno cinque giorni prima, per le altre almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza della sessione.

4. Nei casi d'urgenza basta che l'avviso, con il relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima. In questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente. Altrettanto resta stabilito per gli oggetti da trattare in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

5. L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio provinciale deve, sotto la responsabilità del Segretario generale, essere pubblicato all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

ART. 41

ORDINE DEI LAVORI

1. I lavori del Consiglio sono organizzati secondo il metodo della programmazione.

2. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Consiglio, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Provincia e con la conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Presidente della Provincia.

3. L'ordine del giorno è organizzato in modo da ripartire il tempo disponibile tra attività di informazione e di controllo, dibattiti su piani, programmi settoriali, mozioni, esame di proposte di deliberazione.

ART. 42

DEPOSITO DELLE PROPOSTE

1. Le proposte di deliberazione e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria generale a disposizione dei Gruppi consiliari con le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento stabilisce anche termini e modalità di presentazione da parte dei Consiglieri provinciali di emendamenti alle proposte da deliberare.

ART. 43

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio provinciale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

2. Di ogni seduta si redige processo verbale.

3. I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere soltanto il testo del provvedimento approvato, i nomi dei Consiglieri presenti, le dichiarazioni di voto, l'indicazione dei Consiglieri che si sono astenuti e il numero dei voti respiro e contro la proposta.

4. Di ogni seduta pubblica vengono redatti e pubblicati a parte, con le modalità stabilite dal regolamento, il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

ART. 44

DISCUSSIONE

1. Il Consiglio provinciale non può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno.

2. Per discutere e deliberare argomenti con carattere di urgenza non iscritti all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su

proposta del Presidente della Provincia, di intesa con il Presidente del Consiglio provinciale, da avanzare all'inizio della seduta o quando il Consiglio stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno.

3. I componenti della Giunta provinciale sono tenuti ad assicurare la presenza alle sedute consiliari quando vengano trattati argomenti alle materie loro delegate.

ART.45 **VOTAZIONI**

1. Le votazioni hanno luogo, di norma, a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni concernenti questioni di persone. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni concernenti persone.

2. Le modalità di voto sono disciplinate dal Regolamento.

ART. 46 **GRUPPI CONSILIARI**

1. I Consiglieri provinciali si organizzano in Gruppi consiliari.

2. Ogni Gruppo consiliare deve essere composto da almeno tre Consiglieri.

3. Un Gruppo consiliare può essere composto anche da uno o da due consiglieri, purchè espressione di una coalizione o di almeno un gruppo di candidati.

4. I Consiglieri che non intendano appartenere ad alcun Gruppo possono aderire al Gruppo misto.

5. Per formare il Gruppo misto occorre comunque un numero minimo di due Consiglieri.

6. Il Consiglio provinciale prende atto formalmente della costituzione dei gruppi.

7. Ai Gruppi consiliari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature e vengono assegnati fondi, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

8. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione dei Gruppi consiliari e determina le risorse da attribuire ai Gruppi regolarmente costituiti.

ART. 47 **CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO**

1. La Conferenza dei Capogruppo è formata dai Presidenti di ciascun Gruppo consiliare ed è presieduta dal Presidente del Consiglio provinciale .

2. Alle sedute della Conferenza dei Capigruppo partecipa il Presidente della Provincia.

ART. 48 **COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

1. Il Consiglio provinciale si avvale di Commissioni permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Il Consiglio provinciale determina il numero delle Commissioni consiliari permanenti.

3. Il regolamento definisce i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori nel rispetto dei principi dettati dal presente Statuto.

4. Il Consiglio provinciale può procedere alla istituzione di Commissioni speciali composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari. La costituzione delle Commissioni speciali può essere disposta soltanto per tempo limitato e per oggetti definitivi e previa determinazione di principi e criteri direttivi di azione.

ART. 49

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Ciascun Gruppo designa i propri rappresentanti nelle singole Commissioni consiliari permanenti.
2. Ogni Commissione deve rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi consiliari.
3. Il Presidente del Consiglio provinciale convoca ciascuna Commissione permanente per la sua costituzione che ha luogo mediante l'elezione di un Presidente e di un Vicepresidente.
4. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

ART. 50

COMPETENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le Commissioni consiliari permanenti esaminano preventivamente, salva l'eccezione stabilita al comma 2 dell'articolo 44, le proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio provinciale.
2. Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, verificano lo stato di attuazione dei piani, dei programmi generali e dei programmi settoriali e ne riferiscono al Consiglio. Esse svolgono attività istruttoria ai fini del controllo sull'andamento delle aziende speciali, delle istituzioni e degli enti o società di capitali cui a qualsiasi titolo la Provincia partecipa. Svolgono inoltre attività informativa e qualsiasi altra funzione assegnata dal regolamento.
3. Il Presidente del Consiglio provinciale può disporre che su un argomento assegnato ad una Commissione sia espresso il parere anche di altra Commissione.
4. Le Commissioni consiliari permanenti hanno potere di iniziativa su questioni da sottoporre alla deliberazione del Consiglio provinciale in materia di propria competenza.

ART. 51

FACOLTA' DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere agli Assessori provinciali notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per l'informazione sulle questioni in esame.
2. I componenti della Giunta provinciale possono intervenire alle sedute delle Commissioni per farvi comunicazione.
3. Le Commissioni consiliari permanenti possono convocare formalmente i dirigenti della Provincia nonché gli amministratori e i dirigenti di istituzioni, enti ed organismi costituiti dalla Provincia al fine di acquisire informazioni e di operare approfondimenti sulle materie di competenza.

ART. 52

VALIDITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta un numero di Consiglieri rappresentanti la maggioranza dei seggi assegnati in Consiglio.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'ora stabilita per l'inizio della seduta; nel corso della seduta, prima di ogni decisione, ciascun Consigliere può richiedere la verifica del numero.
3. Se la Commissione non è in numero il Presidente rinvia la seduta di un'ora. Qualora alla ripresa la Commissione non risulti in numero legale il Presidente toglie la seduta e la Commissione si intende convocata, senz'altra formalità, per la data e l'ora seduta successiva di calendario e con lo stesso ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.

ART. 53
PUBBLICITA' DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
2. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Il calendario dei lavori di ciascuna Commissione è predisposto dal Presidente del Consiglio di intesa con i Presidenti delle Commissioni stesse.

CAPO QUARTO
LA GIUNTA PROVINCIALE

ART. 54
COMPOSIZIONE

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da dodici Assessori.
2. Gli Assessori sono nominati dal Presidente della Provincia, anche al di fuori dei componenti il Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

ART. 55
ASSESSORE ANZIANO

1. Ad ogni fine dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti provinciali, la figura dell'Assessore Anziano è determinata dall'ordine di elencazione recato dal decreto presidenziale di nomina della Giunta.

ART. 56
COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione dell'Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti amministrativi che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Presidente della Provincia, del Segretario e dei funzionari dirigenti. Collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 57
DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA IN VIA D'URGENZA

1. La Giunta, in casi di necessità e d'urgenza, adotta sotto la sua responsabilità, variazioni di bilancio, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte del Consiglio entro i sessanta giorni seguenti e

comunque entro il trentuno dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

2. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione deliberato dalla Giunta, il Consiglio è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il trentuno dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari per regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o parzialmente ratificate.

CAPO QUINTO AMMINISTRATORI PROVINCIALI

ART. 58 STATUS DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

1. Lo status degli amministratori provinciali è disciplinato dalla legge.
2. Sono amministratori provinciali il Presidente della Provincia, i Consiglieri provinciali, i componenti della giunta provinciale, il Presidente del Consiglio provinciale.
3. Al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio provinciale e ai componenti della Giunta provinciale spetta una indennità di funzione nei limiti fissati dalla legge.
4. Ai Consiglieri provinciale è corrisposto, nei limiti di legge, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni. In nessun caso l'ammontare mensile percepito da un Consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Presidente della Provincia.
5. Il Consigliere provinciale ha facoltà di richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che ciò non comporti per l'Ente maggiori oneri finanziari.
6. Il Regolamento disciplina il regime di tale indennità.

TITOLO QUARTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

CAPO PRIMO ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 59 PRINCIPI DIRETTIVI

1. La Provincia, nel rispetto dei principi fissati dalla legge provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivati dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
2. Gli Uffici provinciali sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione strutturale, funzionale e integrata degli Uffici è disciplinata da apposito regolamento.
4. Il regolamento adegua il disegno organizzativo degli Uffici ai programmi e ai progetti da realizzare.
5. La Provincia riconosce nella capacità di lavoro del personale una risorsa insostituibile, ne promuove e organizza l'aggiornamento e ne valorizza la professionalità.
6. La Provincia, nell'organizzazione e gestione del personale, garantisce l'esercizio dei diritti sindacali e le forme di socialità e di solidarietà tra i lavoratori.

ART. 60
UNITA' ORGANIZZATIVA

1. Gli Uffici provinciali sono ripartiti in unità organizzative alle quali sono preposti i dirigenti.
2. Nelle strutture complesse, il dirigente preposto all'unità organizzativa di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto a quella di livello inferiore.
3. Le unità organizzative sono strutturate secondo criteri di omogeneità in rapporto alla complessità delle funzioni attribuite e distinguendo fra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto.

ART.61
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. Le unità organizzative complesse, le loro attribuzioni e l'articolazione interna in unità organizzative di livello inferiore sono definite dal regolamento che determina anche le dotazioni organiche complessive, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
2. Il regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia, della Giunta e degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
3. Per la realizzazione di particolari programmi e progetti che richiedano l'impiego coordinato di più unità organizzative, la Giunta provinciale può istituire, per tempo limitato, Uffici straordinari.
4. L'atto di istituzione dell'Ufficio straordinario determina le attribuzioni e individua il dirigente responsabile della struttura.

CAPO SECONDO
SEGRETERIA GENERALE

ART. 62
SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario generale è nominato e dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia.
2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti provinciali. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, qualora il Presidente non abbia nominato il Direttore generale. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura le verbalizzazioni. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Presidente della Provincia.
3. Il Segretario generale presiede le commissioni di concorso per l'assunzione dei dirigenti dell'Ente.

ART. 63
VICESEGRETARIO GENERALE

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario generale, per coadiuvarlo e per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Il Presidente della Provincia attribuisce le funzioni di vicesegretario generale ad un dirigente di unità organizzativa. L'incarico è conferito a tempo determinato e può essere revocato in qualsiasi momento con decreto presidenziale.

CAPO TERZO DIREZIONE GENERALE

ART. 64

DIRETTORE GENERALE

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.
2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia.
3. Il Direttore generale può essere revocato con provvedimento del Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente della Provincia.
4. Il Presidente della Provincia, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale, disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ruoli, i rapporti tra il Segretario generale e il Direttore generale.
5. Il Presidente della Provincia può con proprio atto assegnare al Segretario generale le funzioni di Direttore generale.

CAPO QUARTO DIRIGENZA

ART. 65

FUNZIONI DEI DIRIGENTI

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli Uffici e dei Servizi secondo i criteri e le norme dettati dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli Organi di governo, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
3. Sono anche attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi istituzionali.
4. I dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di direzione e di decisione.
5. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
6. Gli atti dei dirigenti hanno la forma della "determinazione". Le determinazioni, numerate e datate, sono raccolte in apposito registro annuale tenuto distintamente da ciascuna unità organizzativa. Nel registro si iscrivono il numero progressivo, l'intitolazione e gli elementi di individuazione dell'atto. Le determinazioni sono trasmesse all'unità organizzativa Affari Generali per la pubblicazione all'Albo pretorio provinciale.

ART.66

INCARICHI DI DIREZIONE DI PROGETTO

1. Per la realizzazione di progetti che interessano più unità organizzative, i dirigenti di riferimento provvedono di concerto alla gestione e all'impiego dei finanziamenti attribuiti al progetto, alla adozione degli atti a rilevanza esterna, alla adozione degli atti a rilevanza esterna, alla elaborazione

dei piani annuali, alle proposte di deliberazioni e ad ogni attività gestionale necessaria al perseguimento degli obiettivi.

2. Il Presidente della Provincia, con apposita direttiva, individua il dirigente deputato alla formale sottoscrizione degli atti, ferma restando la responsabilità collegiale di tutti i dirigenti interessati.

ART.67

RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli Uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti e degli obiettivi loro affidati, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, delle decisioni organizzative e di gestione del personale.

2. Le valutazioni dei risultati conseguiti dai dirigenti sono effettuate, con cadenza almeno annuale, dal Presidente della Provincia, sentiti la Giunta provinciale e il Direttore generale, se nominato, ovvero il Segretario generale, in relazione agli obiettivi definiti dal piano esecutivo di gestione.

3. Per la valutazione dell'attività dei dirigenti il Presidente della Provincia si avvale delle informazioni rese dal servizio di controllo interno e, in particolare, delle verifiche svolte dal Nucleo di Valutazione.

CAPO QUINTO

RAPPORTI ORGANIZZATIVI

ART. 68

RAPPORTI DI DIPENDENZA

1. Il Segretario generale, nel caso in cui il Presidente della Provincia non abbia nominato il Direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

2. I dirigenti coordinano, controllano e dirigono, l'attività degli Uffici che da essi dipendono ed hanno potere di avocazione e di sostituzione.

3. Nelle strutture complesse il dirigente incaricato dell'Ufficio di più elevato livello sovrintende all'attività dei dirigenti di livello ed ha potere di direzione e di controllo.

4. Il Direttore generale, se nominato, sovrintende alla gestione dell'Ente, nel rispetto delle direttive del Presidente della Provincia: a lui rispondono i dirigenti ed accezione del Segretario generale.

ART. 69

CONFERENZA DEI DIRIGENTI

1.

1.E' istituita la Conferenza dei Dirigenti di cui fanno parte i dirigenti di tutte le unità organizzative dell'Ente.

2. La Conferenza dei Dirigenti è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia ovvero dal Segretario generale.

3. La Conferenza dei dirigenti ha funzione consultiva e di elaborazione propositiva in ordine ad argomenti di interesse generale ed allo svolgimento della funzione dirigenziale.

CAPO SESTO
CONTROLLO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 70
SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

1. Il servizio di controllo interno attua il controllo di gestione e verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità del disegno organizzativo degli Uffici, l'efficacia, l'efficienza e la economicità delle attività di gestione.
2. Il servizio di controllo interno è collocato in posizione di staff e risponde al dirigente posto al vertice dell'unità organizzativa di riferimento.

ART. 71
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione, mediante esame comparativa dei costi e dei rendimenti, verifica i risultati conseguiti dai dirigenti, dai funzionari di strutture e delle unità poste in posizione staff. Verifica la realizzazione degli obiettivi, dei programmi e dei progetti, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Esercita le funzioni previste dai contratti di lavoro dei dipendenti dell'Ente ed ogni altra funzione assegnata dal Presidente della Provincia attinente all'attività di valutazione.
2. Il Nucleo di Valutazione determina annualmente i parametri di riferimento del controllo, opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Presidente della Provincia.
3. La composizione del Nucleo di Valutazione è stabilita dalla Giunta provinciale, che vi provvede con il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi oppure con apposita deliberazione.
4. La nomina del Nucleo di Valutazione è di competenza del Presidente della Provincia.

TITOLO QUINTO
DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO PRIMO
FINANZA E CONTABILITA'

ART. 72
NORME GENERALI

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è stabilito nelle disposizioni di principio fissate dalla legge dello stato.
2. La legge definisce i principi contabili che si applicano alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione.
3. La Provincia, in rapporto alle risorse finanziarie proprie e trasferite, decide in piena autonomia la programmazione delle attività nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Nell'esercizio del potere impositivo informa la propria attività a criteri di progressività e proporzionalità.
4. I rapporti finanziari relativi allo svolgimento di nuove funzioni attribuite o delegate sono disciplinati dalla legge che prevede la copertura dei conseguenti oneri.

ART. 73
REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

1. Il regolamento di contabilità applica i principi contabili stabiliti dalla legge con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della Comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
2. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme alle competenze specifiche dei soggetti preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali, dell'ordinamento finanziario e contabile e delle disposizioni di principio delle leggi vigenti.

ART. 74
SERVIZIO FINANZIARIO

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'organizzazione del servizio finanziario, tenuto conto delle dimensioni e dell'importanza economico-finanziaria dell'Ente.

CAPO SECONDO
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 75
ATTIVITA' DI REVISIONE

1. La revisione della gestione economico-finanziaria è svolta dal Collegio di Revisione la cui composizione è stabilita dalla legge.
2. L'attività di revisione verifica sia i risultati della gestione dell'Ente nel suo complesso che quelli di singole articolazioni organizzative.
3. L'Organo di revisione, per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, ha diritto di accedere agli atti e documenti dell'Ente e di avvalersi delle strumentazioni contabili e procedurali, anche informatizzate, della Provincia.
4. Per assicurare il pieno svolgimento dell'attività di collaborazione con il Consiglio Provinciale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, al Collegio dei Revisori sono trasmessi, in copia, gli ordini del giorno recanti gli elenchi delle questioni da trattare nelle adunanze consiliari, le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta, le determinazioni dirigenziali.
5. Il Collegio dei Revisori nello svolgimento delle proprie funzioni è tenuto al segreto professionale.

TITOLO SESTO
DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

ART. 76
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La Provincia adotta o adegua i propri regolamenti in conformità alle disposizioni del presente Statuto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto stesso. Decorso tale periodo le norme regolamentari in contrasto con il presente statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto. Per le materie in attesa di regolamentazione si applicano i principi generali dell'Ordinamento giuridico.
2. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, affisso all'Albo Pretorio

provinciale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio provinciale.